

(N. 90-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 24 settembre 1948 (V. Stampato N. 104-Urgenza)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 24 SETTEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 25 settembre 1948

Proroga delle disposizioni in materia di locazione e di sublocazione di immobili urbani

ONOREVOLI COLLEGHI. — La complessa materia delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani sarà regolata in modo razionale e definitivo non appena il disegno di legge proposto dal Governo sarà stato discusso dal Parlamento. Ora è necessario e urgente il provvedimento legislativo che disponga dal 1° ottobre p. v. perchè, come è noto, la proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani di cui al Decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596 scade il 30 settembre 1948. La Camera dei deputati ha nella seduta del 24 settembre approvato uno schema di legge che dispone semplicemente con una sostituzione di data: ha cioè stabilito che dal

30 settembre 1948 le locazioni in oggetto vengano prorogate al 31 dicembre successivo e che sino a tale data sia prorogata la sospensione della efficacia delle clausole del divieto di sublocazione preveduto all'articolo 1° del decreto legge 25 gennaio 1943, n. 162. Cosicchè il Senato non può, data la impellente necessità di deliberare — *in margine di termini* — sottrarsi al compito di considerare le condizioni in cui verrebbe a trovarsi una cospicua categoria di cittadini se, per la vacanza della legge, vi fosse una soluzione di continuità nel regime vincolistico. *Per questo la Commissione è unanime nel non porre indugi alla approvazione del testo già deliberato dall'altro ramo del*

Parlamento. Su proposta concorde della sua Commissione la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo che nel disegno di legge governativo prevedeva l'aumento del 30 per cento per il periodo di proroga. Si tratta invero di un periodo di soli tre mesi che non potrà pregiudicare gli interessi della proprietà, nè incidere ulteriormente sulla crisi edilizia. Perchè tutta la materia, si ripete, dovrà essere disciplinata da una legge organica che con-

templi le varie esigenze delle categorie e che, speriamo almeno, corrisponda alla trepida attesa degli inquilini e dei locatori proprietari, conciliandone le molteplici istanze. Questa aspettativa che è anche nostra, si tramuta nel voto espresso dalla seconda Commissione affinchè prima del 31 dicembre p. v. si ponga fine ad uno stato di evidente disagio e di continue preoccupazioni.

ZELIOLI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La data del 30 settembre 1948, indicata dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596, per la proroga dei contratti di locazione e di sublocazione, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1948.

Sino a tale data è prorogata anche la disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole del divieto di sublocazione.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.